

# MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

(riferimento essenziale art. 15 del T.U. - D. L.vo n. 81/2008)

In tutti i luoghi di lavoro, e dunque anche nei cantieri edili, si deve fare costante riferimento alle misure generali di tutela riportate di seguito, quale che sia il momento operativo in cui ci si trova e la mansione che si deve svolgere.

## Valutazione di **tutti** i rischi per la salute e sicurezza.

Nessuna misura di prevenzione potrà essere efficace se non si saranno

- individuati
- analizzati
- e valutati

nel modo più approfondito possibile tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative.

## Programmazione della prevenzione,

mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

## Eliminazione dei rischi

e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo **in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.**

## Rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,

nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

## Riduzione dei rischi alla fonte.

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,  
o è meno pericoloso.

Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono,  
o che possono essere, esposti al rischio.

Anche tale misura è nella logica di privilegiare le attività di organizzazione e di programmazione accurata dei lavori.

Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui  
luoghi di lavoro.

Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle  
misure di protezione individuale.

Una misura di protezione collettiva, come rendere sicura un'area che costituisce postazione fissa di lavorazione, conferisce caratteristiche di sicurezza che prescindono dalla diligenza del singolo lavoratore.

Ancora una volta è evidente l'importanza di misure di tipo organizzativo.

Controllo sanitario dei lavoratori.

Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio  
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione,  
ove possibile, ad altra mansione.

## Informazione e formazione adeguate

per i lavoratori, per dirigenti, per i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ciascuno deve ricevere, in relazione alle mansioni lavorative e/o di sicurezza, una **adeguata informazione sui rischi** e una conseguente formazione su come comportarsi.

## Istruzioni adeguate ai lavoratori.

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire **il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

## Misure di emergenza

da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

## Regolare manutenzione

di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.

In particolare  
**NEI CANTIERI**

i datori di lavoro delle imprese devono rispettare le seguenti  
misure generali di tutela specifiche del cantiere:

(riferimento essenziale **art. 95 del T.U.**)

- mantenere il cantiere in **condizioni ordinate** e di **soddisfacente salubrità**;
- scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle **condizioni di accesso** a tali posti, definendo **vie o zone di spostamento o di circolazione**;
- curare le condizioni di **movimentazione** dei vari materiali;
- eseguire la **manutenzione**, il controllo **prima dell'entrata in servizio** e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- **delimitare e allestire le zone di stoccaggio e di deposito** dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- curare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della **durata effettiva** da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- curare la **cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi**;
- controllare le **interazioni** con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.